CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 29 marzo1895, *Pres. Bianchi P., Est. Serena; Gasparro (Avv. Summonte) c. Ministero dell'Istruzione pubblica e Comune di Sarno (Avv. Gallini, Tajani).*

Maestro — Attestato di lodevole servizio — Deliberazione del Consiglio scolastico — Ricorso — Facoltà del Ministero (L.13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, art.4; L.19 aprile 1885 sui maestri elementari, art.79).

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico che negano o rilasciano ad un maestro l'attestato di lodevole servizio a norma degli art.7 e 9 della legge 19 aprile 1885 non è ammesso ricorso in merito al Ministero. (1)

Ma il Ministero può annullare tali deliberazioni per illegittimità, eccesso di potere o travisamento di fatti. (2)

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesochè col primo mezzo si deduce che il Ministero dell'istruzione pubblica per il disposto dell'art.4 della legge 13 novembre 1859 non poteva esimersi dallo esaminare in merito il ricorso del quale si tratta.

Ora è bensì vero che il citato articolo attribuisce al Ministero la facoltà di pronunciare definitivamente sui ricorsi mossi contro le autorità scolastiche a lui subordinate; ma ciò non vuol dire che il Ministero possa sostituirsi alle autorità medesime anche nello esercizio di quelle attribuzioni giurisdizionali che sono ad esse dalla legge affidate.

Ed invero lo stesso art.41, che in genere determina le attribuzioni del Ministero, non solo gli dà la facoltà di pronunciare sui ricorsi contro le autorità, ma altresì la facoltà di annullare gli atti di esse autorità in quanto non siano conformi alle leggi e ai regolamenti. Dal che segue necessariamente che il Ministero quando pronunzia definitivamente sui ricorsi che sono dalla legge esplicitamente ammessi, non può esimersi dall'esaminare in merito i provvedimenti impugnati; ma quando o per propria iniziativa o dietro reclamo esamina gli atti di esclusiva competenza delle autorità subordinate, non può annullarli se non per ragioni di legittimità, in quanto cioè sieno contrari alle leggi ed ai regolamenti. L'art.7 della legge 19 aprile 1885 è così concepito:

"Il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio provinciale scolastico 1'attestato di lodevole servizio, dietro le ispezioni fatte alla scuola, e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita ".

Ora, se il legislatore avesse voluto accordare il rimedio del ricorso contro le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici che si rifiutano di rilasciare 1' attestato medesimo, lo avrebbe espressamente dichiarato, come lo dichiarò in vari articoli della legge 13 novembre 1859 a proposito di altre deliberazioni degli stessi Consigli provinciali scolastici. Ma nella legge del 19 aprile 1885 non solo non parlò di ricorso, ma nell'art. 9 aggiunse queste parole: "Il maestro che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'art.7, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal Regio ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni, ecc. ". Queste parole bastano a provare che il legislatore non ebbe in mente di ammettere nel caso concreto il ricorso in via gerarchica e che a buon diritto il Consiglio di Stato in sede consultiva e in sede contenziosa ritenne che il " Ministero non può ritogliere al maestro un attestato di lodevole servizio che abbia conseguito, né quando al contrario il Consiglio provinciale scolastico abbia negato il detto attestato al maestro può rilasciarglielo od ordinare che gli venga rilasciato,...

Attesochè, ammesso da una parte che il Ministero non possa sostituirsi al Consiglio provinciale scolastico nel rilascio degli attestati di lodevole servizio, non si può dall'altra non rilevare che tanto il Consiglio di Stato a sezioni riunite, quanto la IV

Sezione hanno sempre ritenuto che il Ministero " possa e debba esaminare la deliberazione denunziata sotto ogni altro aspetto che non sia quello degli apprezzamenti recati dal Consiglio provinciale scolastico intorno ai meriti o demeriti del maestro e possa e debba annullare la deliberazione stessa non solo qualora essa contenga qualche violazione di legge, ma ancora quando si riscontri contraddizione manifesta tra ciò che il Consiglio provinciale scolastico abbia ritenuto e deciso e le risultanze degli atti; il che costituirebbe travisamento dei fatti e vizierebbe di eccesso di potere la risoluzione presa dal Consiglio scolastico ...

Ora basta la semplice lettura dell'impugnato provvedimento ministeriale per convincersi che il Ministero avrebbe dovuto annullare la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico di Salerno. Il Ministero il quale dichiara che il Gasparro dopo 33 anni di buon insegnamento per la condotta incensurabile come cittadino, per le benemerenze verso l'istruzione riconosciute dalle Autorità scolastiche e dal Ministero, non era immeritevole dell'attestato di lodevole servizio, che dichiara insufficienti gli addebiti a lui mossi per giustificare il grave provvedimento, non ha potuto fare siffatte dichiarazioni se non in base alle risultanze degli atti. Gli atti adunque, secondo il giudizio dello stesso Ministero, provavano fino alla evidenza che la risoluzione del Consiglio provinciale scolastico era viziata da eccesso di potere, e però, invece di concludere col respingere per ragioni di pura legalità il ricorso Gasparro, avrebbe dovuto annullare la denunziata decisione. La contraddizione tra ciò che il Consiglio scolastico aveva ritenuto e deciso e le risultanze degli atti era manifesta, e da quella contraddizione risultava chiaramente che il Consiglio provinciale scolastico di Salerno si servì del potere che la legge gli concede per uno scopo assolutamente contrario a quello dalla legge presupposto. Essendo dunque evidente che la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico era viziata da eccesso di potere, non occorre dire di più per ritenere fondato l'altro motivo di annullamento ampiamente svolto nelle note aggiunte al ricorso.

Attesochè dopo quanto si è detto non si può consentire col Ministero che il Consiglio provinciale scolastico non sia incorso in alcuna di quelle violazioni che avrebbero reso legittimo l'intervento del Ministero nella controversia.

Il fatto che la denunciata deliberazione fu presa in voti *cinque* contro *quattro* e due astenuti, per sé solo non poteva costituire un motivo legale di annullamento, ma unito agli altri vizi sostanziali, dei quali si è finora parlato, avrebbe reso giusto ed equo un provvedimento col quale il Ministero avesse invitato il Consiglio provinciale scolastico a riprendere l'affare il novello esame e a deliberare in modo da far apparire chiara e manifesta la volontà della vera maggioranza del Consiglio stesso. Per questi motivi annulla, ecc.